

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizioni di protezione speciale
2. Donne incinte e madri che allattano
Art. 35a Occupazione durante la maternità

LL

Art. 35a

Articolo 35a

Occupazione durante la maternità

- ¹ Le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso.
- ² Le donne incinte possono assentarsi o non presentarsi al lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento.
- ³ Le puerpere non possono essere occupate durante le 8 settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.
- ⁴ Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20.00 e le 06.00 nelle otto settimane precedenti il parto.

Premessa

La gravidanza, il parto e le settimane che lo seguono sono momenti straordinari nella vita di una donna. Tuttavia, questi eventi espongono la sua salute a rischi particolari contro i quali è necessario proteggerla. Particolarmente critico è il periodo immediatamente successivo al parto: la madre deve riprendersi dai cambiamenti fisici legati alla gravidanza e deve nel contempo dedicare un'attenzione particolare al bambino.

Dopo il parto, il corpo della donna necessita di varie settimane per ritrovare un certo equilibrio. Si tratta di un periodo particolarmente faticoso anche perché il neonato deve adeguarsi ai ritmi dell'ambiente che lo circonda. Egli richiede continuamente la presenza della madre per essere nutrito o semplicemente coccolato e questo anche durante la notte, interrompendo così a più riprese il sonno della madre. La madre non ha quindi la possibilità di riposarsi nella misura che sarebbe necessaria per




Illustrazione 035a-1: Restrizioni all'occupazione durante la maternità limitate nel tempo, computo del tempo da dedicare all'allattamento (art. 60 OLL 1) e alleviamento dei compiti per attività svolte in piedi (art. 61 OLL 1)

poter assumere impegni lavorativi oltre alle cure che deve prodigare al bambino e alle mansioni più elementari che deve svolgere in seno all'economia domestica e alla famiglia.

Capoverso 1

Siccome l'esercizio di un'attività lavorativa è particolarmente gravosa per una donna incinta o allattante, esso è possibile, in linea di principio, solo con il consenso formale dell'interessata.

Capoverso 2

Se, nonostante le misure e le precauzioni adottate, il lavoro si rivela troppo gravoso per la donna incinta o allattante oppure se il suo stato di salute non è buono, essa ha il diritto di non presentarsi al lavoro o di assentarsi in qualsiasi momento, previo avviso al datore di lavoro.

Alla madre allattante deve essere concesso il tempo necessario per l'allattamento (v. art. 60 OLL 1). L'attività professionale non deve infatti in alcun modo impedirle di allattare il bambino se lo desidera.

Capoverso 3

Il parto è imperativamente seguito da un divieto di occupazione durante 8 settimane. La ripresa dell'attività fra l'ottava e la sedicesima settimana è vincolata al consenso della puerpera. Questa regolamentazione intende, da un lato, aiutare la lavoratrice ad adattarsi alla nuova situazione e a recuperare le proprie capacità fisiche e, dall'altro, a sostenere lo sviluppo precoce del bambino garantendogli le cure di cui ha bisogno.

Fatta eccezione per il tempo dedicato all'allattamento nei limiti previsti all'articolo 60 capoverso 2 OLL 1, se la donna incinta o la madre allattante si assenta dal lavoro per i motivi consentiti dai capoversi 1 a 3, essa non ha diritto alla remunerazione. Restano salve le pretese basate su accordi contrattuali o derivanti dall'applicazione, per analogia, di disposizioni di diritto pubblico. Il diritto alla remunerazione sussiste solo in relazione al divieto di esercitare lavori gravosi o pericolosi (art. 35 LL) o in assenza della possibilità di impiegare la donna in un lavoro compensativo al posto dell'abituale lavoro notturno (art. 35b LL). In merito alla remunerazione vedi anche le disposizioni sull'assicurazione maternità contenute nella legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio in caso di maternità (RS 834.1).

Capoverso 4

Durante le 8 settimane precedenti il parto, le donne non possono essere impiegate dopo le 20.00 e prima della 06.00 (lavoro serale o notturno). Si tratta di orari fissi, indipendenti da qualsiasi spostamento dei limiti del lavoro diurno o serale effettuato dall'azienda ai sensi dell'articolo 10 LL. Questa norma intende garantire che, nell'ultimo stadio della gravidanza, la donna incinta disponga di periodi di riposo notturno sufficientemente lunghi per riprendersi adeguatamente dalle fatiche del lavoro.

Le pretese di remunerazione in caso di divieto di lavoro serale e notturno si basano sull'articolo 35b della legge.